# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 268ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## GIOVEDÌ 23 APRILE 1970

**(Antimeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

**INDICE**


**CONGEDI** . . . . . *Pag.* 14179

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 14179

**Seguito della discussione:**

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » **(857-*Urgenza*)**; « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » **(361)**, d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . 14179 e *passim*
* ANDERLINI . . . . . 14180 e *passim*
BELOTTI, *relatore* . . . . . 14181 e *passim*
BOSSO . . . . . 14187 e *passim*
LI VIGNI . . . . . 14183
* PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 14181 e *passim*
SEGNANA . . . . . 14187

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Rinnovo di ufficio di presidenza . . . . 14179


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

# Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 11,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 aprile.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

## Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Boano per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

## Annunzio di rinnovo dell'Ufficio di presidenza di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico che il Gruppo parlamentare del Partito socialista unitario ha provveduto al rinnovo del proprio Ufficio di presidenza, che risulta così composto:

Presidente: senatore Iannelli;

Vice Presidente: senatore Dindo;

Segretario: senatore Tansini.

## Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

VERRASTRO, CAROLI, SCHIAVONE, TANGA e DEL NERO. — « Collocamento nella carriera esecutiva del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato in possesso di determinati requisiti » (1169);

FOLLIERI. — « Modifiche agli articoli 157, 172 e 173 del Codice penale per la revisione dei termini che legittimano la prescrizione estintiva dei reati e delle pene » (1170).

## Seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (857-*Urgenza*) e: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (361), di iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dei fondi di investimento mobiliare » e: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare », d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati i primi tredici articoli.

Dopo l'articolo 13 il senatore Anderlini ed altri senatori hanno proposto di inserire un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

« Il limite di cui al quarto comma dell'articolo 12 ed il limite di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 possono essere elevati quando l'investimento riguarda titoli di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali. L'autorizzazione è data dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle partecipazioni statali ».

13. 0. 1 ANDERLINI, MACCARRONE Antonino, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, illustrerò brevemente questo emendamento facendo rilevare come esso si inserisca nella logica degli emendamenti che abbiamo precedentemente presentato e come vada incontro, a nostro giudizio (dico nostro perchè l'emendamento porta non solo la mia firma, ma anche quella dei colleghi Maccarrone e Li Vigni), ad una situazione che va tenuta particolarmente presente.

Negli articoli 12 e 13 che la maggioranza ha approvato ieri sera viene fissato il limite del 5 per cento che, secondo noi, può essere superato qualora si tratti di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato (ci riferiamo alle aziende a partecipazione statale, evidentemente), dalle regioni (ci riferiamo ad eventuali società finanziarie a carattere regionale) o da enti locali (alcuni enti locali hanno, come è noto, costituito negli ultimi tempi delle società finanziarie anche di un certo respiro).

Dovrebbe apparire evidente la ragione per la quale riteniamo che il limite del 5 per cento di cui agli articoli 12 e 13 possa essere, in questi casi, superato: mentre infatti per ciò che riguarda le società private noi pensiamo che la presenza nel portafoglio del fondo di un pacchetto superiore al 5 per cento (mi sono permesso di presentare un emendamento che abbassava questo limite al 3 per cento, ma purtroppo il Senato non lo ha approvato) possa essere elemento per dare la scalata al controllo di determinate società e possa quindi creare delle situazioni di grave disagio in un sistema non più controllabile da alcuno, con un padrone reale che si nasconde dietro lo schermo del fondo e che non è, di fatto, responsabile — nè giuridicamente nè politicamente nè psicologicamente — di fronte all'opinione pubblica, questo non vale invece per le aziende a partecipazione statale o comunque controllate dagli enti pubblici, in quanto per tali aziende — proprio perchè sono pubbliche — il controllo della gestione dell'azienda o della società finanziaria è già preventivamente assicurato nelle mani dello Stato, ossia nelle mani di chi, in qualche modo, deve rispondere del suo operato di fronte all'opinione pubblica nazionale e le cui responsabilità possono essere anche fonte di discussione nel Parlamento della Repubblica, come succede ogni volta che, in questo o nell'altro ramo del Parlamento, discutiamo per esempio della politica delle partecipazioni statali.

Questo è il risvolto negativo — se volete — del nostro emendamento, ma vi è poi il risvolto positivo. Se noi dobbiamo svolgere una politica non di espansione del reddito, ma di sviluppo del sistema economico nazionale (non starò a tediare il Senato sottolineando la differenza che gli studiosi fanno tra espansione e sviluppo, essendo chiaro che l'espansione è un elemento che contiene sempre fattori di squilibrio, mentre lo sviluppo, per definizione, per lo meno dal nostro punto di vista e nell'accezione che viene data normalmente al termine nel vocabolario corrente, è sempre un elemento che deve contenere in sè fattori di equilibrio), uno degli strumenti che lo Stato ha a disposizione è quello delle partecipazioni statali. Il fatto che lo Stato lo abbia adoperato talvolta insufficientemente è un problema che non riguarda la nostra discussione; ma che le partecipazioni statali potenzialmente, in alcuni casi anche nei fatti, possano essere e siano state uno degli elementi di sviluppo, di riequilibrio del sistema economico nazionale è innegabile.

Ora, perchè non lasciare al Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle partecipazioni statali (come si dice nel nostro emendamento), la possibilità di stabilire che in un determinato fondo o in più fondi la quota di partecipazione di determinate società finanziarie pubbliche sia superiore a quel limite del 5 per cento di cui abbiamo parlato agli articoli 12 e 13 del nostro disegno di legge? Per esempio, nell'ipotesi che si voglia decidere che quei 5 mila miliardi di investimenti necessari per il 1970, di cui si parla nel programma di Governo, vadano effettivamente realizzati e che vadano realizzati non indiscriminatamente ma secondo una linea di sviluppo equilibrato nel nostro sistema economico nazionale, può essere neces-

sario che una parte delle azioni di determinate aziende a partecipazione statale sia, per esempio, assorbita da alcuni o da tutti i fondi in misura anche superiore al limite del 5 per cento, come abbiamo fissato agli articoli 12 e 13. Siamo al solito punto, signor Presidente e onorevoli colleghi: qui si misura sulla base del sì o del no a questo nostro emendamento la volontà del Governo e della maggioranza di fare o di non fare sul serio una politica di programmazione. Se tale politica la volete sul serio non potete non dedurne che lo strumento delle partecipazioni statali è essenziale e non potete non concordare con noi nel considerare possibile (si badi bene, possibile: è un termine descrittivo che adoperiamo non prescrittivo quello del superamento del limite del 5 per cento) che per le aziende a partecipazione statale il limite fissato per le aziende private venga superato. So già qual è l'argomento che di solito viene opposto: non possiamo fare delle discriminazioni. Ma dato che in un Paese come il nostro discriminazioni se ne fanno ad ogni piè sospinto e purtroppo molto spesso a danno delle forze più deboli del Paese, cioè quelle che avrebbero il diritto di pretendere dallo Stato una maggiore protezione dei propri interessi; dato che discriminazioni se ne fanno sul piano politico e sul piano dell'attività poliziesca, perchè non dovremmo poter introdurre una chiara discriminazione (perchè di questo si tratta) tra le aziende a partecipazione statale e le aziende private? La discriminazione esiste nei fatti: la loro natura è diversa, diverso quindi deve essere il trattamento che noi dovremmo tenere nei loro confronti. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento aggiuntivo all'articolo 13 proposto dal senatore Anderlini ha una sua logica, che però la Commissione a maggioranza non ha condiviso, e si ricollega all'altro emendamento presentato nella seduta di ieri sera, relativo alla facoltà di riservare alla mano pubblica di costituire società di gestione in via esclusiva con la maggioranza del 51 per cento. Il senatore Anderlini propone che il doppio limite del 5 per cento, ormai solidamente stabilito nella dottrina e nella prassi internazionale, venga derogato quando si tratti di investimenti in titoli di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o dagli enti locali.

Debbo peraltro rilevare che si tratta di deroga senza limite alcuno.

In altre parole, la società di gestione avrebbe mano libera per gli investimenti in titoli emessi dalla mano pubblica. Un privilegio del genere contrasta con la *ratio* fondamentale del provvedimento in discussione.

A N D E R L I N I . Ci vuole il permesso del Ministro del tesoro.

B E L O T T I , *relatore*. Sì, ma senza limite nella legge; mentre il doppio limite del 5 per cento vi è fissato in forma precisa e inderogabile.

Ho già avuto occasione ieri di sottolineare che il dettato costituzionale prevede l'indirizzo programmatico ed il controllo sistematico dell'iniziativa privata, ma non la sua confisca onnirisolutiva ad opera della mano pubblica.

L'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Anderlini contrasta pertanto nettamente con lo stesso indirizzo costituzionale. D'altra parte, o si crede o non si crede nella efficacia della vigilanza pubblica.

È più che evidente la contraddizione che caratterizza l'atteggiamento, in proposito, dell'opposizione di sinistra: da una parte, ha chiesto la rigorosa accentuazione dei controlli pubblici sulle società di gestione; dall'altra non ha nascosto la sua sfiducia nella loro efficacia.

Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Anderlini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, debbo anch'io manifestare il parere contrario del Go-

verno per le ragioni già dette dal relatore. La questione, del resto, fu ampiamente dibattuta in Commissione.

In effetti questo emendamento contrasta con lo scopo proprio dei fondi comuni, che è quello di avere la più ampia ripartizione dei rischi. Questo è il fondamento di tutto.

Nello stesso tempo con questo emendamento si determinerebbe un trattamento discriminatorio tra le società ... (*Interruzione del senatore Anderlini*). Senatore Anderlini, una discriminazione qui non è possibile perchè viene a turbare tutta l'armonia del presente disegno di legge. C'è una ragione specifica. Il limite è stabilito nel disegno di legge, come del resto in tutta la legislazione estera, allo scopo di evitare che la società di gestione possa influenzare in modo sostanziale, mediante l'esercizio del diritto di voto, la condotta gestionale delle società emittenti.

Naturalmente, attraverso le società controllate, si può agire in modo tale da ottenere un turbamento in tutto il mercato attraverso uno smobilizzo, ad un certo momento. Ora questa è una regola che, se vale per le società controllate dagli enti pubblici, deve valere e vale anche per tutte quante le altre società private.

Ed allora una discriminazione in questo senso sarebbe veramente pericolosa e dannosa ed è per questo motivo che, come già fu detto in Commissione, il Governo è contrario all'approvazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'emendamento?

* A N D E R L I N I . Insisto, signor Presidente.

Vorrei anche sottolineare che le risposte che mi sono venute dal relatore e dal Governo sono del tutto insufficienti. In primo luogo la discriminazione tra aziende pubbliche e aziende private esiste nei fatti: in quante delle leggi che abbiamo approvato questa discriminazione è stata di fatto messa in opera! Non capisco perchè in altre leggi si sia potuto fare questo e in questa legge no.

In secondo luogo il pericolo che i fondi controllino le aziende private c'è e ieri sera ve ne offrivo anche l'esempio citando il caso della Montecatini-Edison. Il pericolo che i fondi controllino le aziende a partecipazione statale non c'è perchè si sa che la maggioranza delle azioni delle aziende a partecipazione statale è saldamente nella mano pubblica.

Con il mio emendamento si trattava solamente di dare al Ministro del tesoro e al Ministro delle partecipazioni statali la possibilità di far affluire un po' più di risparmio verso aziende a partecipazione statale qualora se ne ravvisasse l'opportunità e la necessità ai fini di una politica di piano.

Mi pare che a questi interrogativi e a queste posizioni nè il relatore nè il Sottosegretario abbiano dato alcuna risposta. Ed il nostro no nasce da altre ragioni che non sono quelle che voi avete detto, perchè quelle che voi avete enunciato non sono delle ragioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 0. 1, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 14.

I proventi della gestione del fondo comune, dei quali il regolamento preveda la distribuzione, sono distribuiti tra i partecipanti, in proporzione al numero delle rispettive quote, almeno una volta l'anno.

La distribuzione è deliberata dal consiglio di amministrazione della società gerente, che ne dà notizia ai partecipanti e al pubblico con avviso depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

Per il pagamento dei proventi ai partecipanti si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, restando escluso l'obbligo di comunicazione all'Ammi-

nistrazione finanziaria di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti, di analogo contenuto, che propongo siano esaminati congiuntamente. Poichè non vi sono osservazioni, rimane così stabilito. Si dia lettura dei due emendamenti.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

*Sostituire il terzo comma con il seguente*:

« Per il pagamento dei proventi ai partecipanti si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni ».

14. 1 ANDERLINI

*Al terzo comma, sopprimere le parole da*: « restando escluso l'obbligo », *sino alla fine.*

14. 2 LI VIGNI, DI PRISCO, MASCIALE, TOMASSINI, NALDINI, ALBARELLO

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Signor Presidente, poichè come lei ha detto, è identica la sostanza dei due emendamenti, ritiriamo l'emendamento n. 14. 2 da noi presentato ed aderiamo all'emendamento n. 14. 1 presentato dal senatore Anderlini.

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* A N D E R L I N I . Chiedo scusa ai colleghi se debbo intervenire così frequentemente in questo dibattito. Non vorrei aver l'aria di chi coglie tutti i pretesti possibili per presentare degli emendamenti e magari per far perdere tempo prezioso al Senato della Repubblica. Sta di fatto che, rispetto al numero degli emendamenti che insieme ai colleghi dell'opposizione di sinistra ho presentato in Commissione, in Aula ci si è attenuti all'essenziale e questo emendamento è uno di quelli che hanno un gravissimo rilievo.

Ci stiamo praticamente avvicinando alla materia fiscale; anzi l'articolo 14 entra già nel pieno di tale materia, anche se le disposizioni tributarie sono contenute nel titolo secondo del disegno di legge in esame, dall'articolo 23 in poi. Ci sarebbe anche da discutere, a questo proposito, se sia giusta la collocazione dell'articolo 14 a questo punto e se esso non poteva essere trasferito nell'ambito del titolo secondo. Comunque si tratta di una questione puramente formale per la quale non c'è luogo, mi pare, per una presa di posizione di un qualche rilievo.

Secondo noi invece ha grande rilievo il fatto che nel testo governativo approvato senza emendamenti dalla Cammissione si faccia riferimento ai soli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e che siano invece omessi gli articoli 7 ed 8. Se volessimo attenerci ai termini puramente formali della questione, dovremmo dire che due articoli in più o in meno di una vecchia legge del 1962 non hanno probabilmente un grosso significato. Forse la questione può apparire anche in questi termini a quei colleghi che non abbiano seguito un poco le vicende della legge del 1962 e che forse non conoscono appieno il significato che assume l'esclusione dal testo in esame degli articoli 7 ed 8 di quella legge.

Il Senato mi consentirà e lei, signor Presidente, vorrà essere così benevolo da consentirmi di rifare brevissimamente la storia di questa legge, perchè la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è da tutti conosciuta come la famosa legge sulla cedolare d'acconto. A mio giudizio, quella legge, approvata nel 1962 durante il Governo monocolore Fanfani, nei confronti del quale l'allora Partito socialista italiano aveva un atteggiamento di appoggio esterno, è stata uno dei fatti più significativi per la storia italiana di questi anni, almeno per quanto attiene al regime fiscale. Infatti per la prima volta, superando d'un balzo, ed anche provocando naturalmente delle difficoltà, tutta la vecchia, arcaica ed ingiusta legislazione fiscale esistente nel nostro Paese, ci attestavamo ai livelli dei Paesi più pro-

greditì dell'Europa occidentale e del mondo capitalista.

La cedolare d'acconto. Al momento in cui il possessore di azioni chiede il pagamento delle sue cedole, egli è tenuto a versare un acconto fissato in un primo tempo a livello del 5 per cento, livello che fu spostato nelle successive modificazioni, con la prescrizione però che questo acconto versato e quindi il numero delle cedole presentate alla riscossione venisse trasmesso agli uffici distrettuali delle imposte.

Potrebbe anche sembrare una misura di scarso rilievo, ma in un sistema fiscale come il nostro, che è forte con i deboli e debole con i forti, il costringere il possessore di azioni ad una denuncia dei suoi redditi azionari, senza possibilità di sfuggire, rappresentava un significativo passo avanti sulla strada di una riforma fiscale che voleva correggere il principio squilibrante fondamentale: forte coi deboli e debole con i forti. Badate però che l'innovazione era significativa, ma non rivoluzionaria (tanto per ritornare sul discorso di ieri circa le misure rivoluzionarie o meno), se è vero che misure di questo genere sono in atto nei Paesi capitalistici dell'Occidente da molti anni e che in America, per esempio, il sistema funziona egregiamente, anche se il contribuente americano è costretto ogni anno, al momento di fare la denuncia dei redditi, a chiudersi in casa per riflettere sulla sua situazione finanziaria e fiscale e sui suoi rapporti con il fisco e quindi con la collettività nazionale.

Contro la cosiddetta cedolare di acconto si venne sollevando in Italia, negli anni successivi alla sua applicazione, tra il 1963 e il 1964, una forte ondata che tendeva a cancellare questo timido principio di riforma fiscale. Così vi è stata la parentesi di due anni tra il 1963 e il 1965 del ritorno alla cedolare secca, in quanto si pensava che il nostro contribuente preferisse pagare il 30 per cento piuttosto che il 5, pur di non essere più costretto a far sapere al fisco quale fosse l'ammontare preciso dei suoi redditi azionari, base per i successivi accertamenti del fisco sul singolo contribuente: infatti è chiaro che, se io denuncio diecimila azioni Fiat, il fisco vorrà conoscere il resto della mia consistenza finanziaria e patrimoniale. Si scatenò dunque, la battaglia tra il 1963 e il 1964, contro la cedolare d'acconto, ritenuta responsabile della grave situazione economica che si stava delineando nel nostro Paese in quel periodo e alla fine il Governo, presieduto allora dall'onorevole Moro, e del quale anche io facevo parte, del resto, trasformò la cedolare d'acconto in cedolare secca, stabilendo un termine di due anni.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Ma noi tutte queste cose ce le ricordiamo.

A N D E R L I N I . Lei se le ricorda, signor Ministro, e forse gran parte dei colleghi le ricordano, ma non le ricorda certamente l'opinione pubblica perchè in Italia la gente dimentica facilmente queste cose. Lei ed io ce le ricordiamo perchè le abbiamo vissute direttamente, anche se non eravamo della stessa opinione circa la cedolare d'acconto.

F R A N Z A . Questo non si può dire, perchè il Governo ha una sua univocità.

A N D E R L I N I . Va bene, ma se il mio dissenso fosse stato tale da far considerare incompatibile la mia posizione con quella del signor Ministro, io avrei avuto una via di uscita, la via d'uscita onorevole di tutti gli uomini politici: le dimissioni. Se non l'ho seguita è stato perchè ho ritenuto che la mia posizione non fosse del tutto incompatibile con quella del Ministro, almeno nell'aprile del 1964.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Allora parlava di queste cose in privato, ora ne parla in pubblico.

A N D E R L I N I . Questi non sono segreti di Stato, onorevole Ministro. Io ai segreti di Stato non ci ho mai creduto, perlomeno a questi segreti di Stato.

Ma vorrei cercare di arrivare alla conclusione. È stata ristabilita successivamente, dopo due anni, la cedolare d'acconto. Adesso voi ci dite — ecco la sostanza dell'articolo

14 — che la cedolare d'acconto per le quote di partecipazione ai fondi di investimento non vale. Questo infatti presuppone l'aver cancellato il riferimento agli articoli 7 e 8.

Gli articoli 4, 5 e 6 della legge sulla cedolare riguardano le modalità di riscossione e di pagamento della quota al momento della riscossione della cedolare. Gli articoli 7 e 8, che voi avete omesso, praticamente prescrivono invece la trasmissione dei dati dalla banca che paga la cedola all'ufficio distrettuale delle imposte. Di fatto voi aggirate il principio stesso della cedolare d'acconto e create di nuovo un sistema uguale a quello che si stava profilando tra il 1963 e il 1964, rendendo vano il passo forse più importante che sia stato fatto in questi ultimi anni sul terreno della riforma fiscale.

La domanda che vorrei infine rivolgervi, colleghi della maggioranza, è questa: se su questo punto voi fate marcia indietro, tornando alla cedolare secca e impedendo la trasmissione dei dati da parte della banca all'ufficio distrettuale delle imposte, con quali intendimenti vi preparate allora ad avviarvi verso la riforma fiscale? E mi rivolgo con ciò anche ai colleghi liberali che dovrebbero essere sensibilizzati a questi argomenti, se è vero che in un sistema liberale il fatto che si paghino o meno le tasse è decisivo per il rapporto tra cittadino e Stato (e nelle società liberali, come quella inglese, che costituisce l'esempio tipico di società liberale, il problema del pagamento delle tasse investe direttamente la responsabilità morale e civile di ogni singolo contribuente); infatti l'uomo che non paga le tasse in Inghilterra si pone al di fuori del consorzio civile. Se sono dunque questi gli intendimenti da cui partite per attuare la riforma fiscale, io credo che la vostra riforma sarà nient'altro che un piccolo palliativo che tenderà sì e no a razionalizzare in qualche punto l'attuale sistema lasciandone inalterata la sostanza politica, che è quella di essere forte con i deboli e debole con i forti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Signor Presidente, io ritengo di dover richiamare all'Assemblea l'ampia documentazione da me prodotta nella relazione, a proposito della quale, nè in Commissione nè in sede di discussione generale nessun collega dell'opposizione di sinistra ha trovato alcunchè da eccepire.

In sostanza il senatore Anderlini con il suo emendamento — al quale si è associato il senatore Li Vigni — mira ad estendere ai fondi comuni l'obbligo della denuncia allo schedario centrale dei titoli azionari. Ho già messo in evidenza nella relazione che l'Italia è l'unico Paese del mondo — non l'unico Paese del Mercato comune! — in cui sia previsto uno schedario centrale per il controllo della proprietà azionaria ai fini fiscali.

Esiste, e non solo in Italia, il fatto psicologico — anche se irrazionale — dell'avversione anche dei piccoli risparmiatori a questa forma di schedatura che non trova l'uguale in nessun altro Paese del mondo. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Come corrispettivo a un'eccezione imposta, tra l'altro, da ragioni di competitività in regime di economie aperte la Commissione si è preoccupata di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di avere tutte le notizie in sede di accertamento dei proventi singoli da fondi comuni. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

Ora, tenendo presente che i fondi in Italia non saranno certamente numerosi (per l'entità del minimo di capitale della società di gestione e per il sottosviluppo del nostro mercato mobiliare) l'Amministrazione finanziaria ha tutte le possibilità di provvedere ai suoi compiti. Reintrodurre, dopo il corrispettivo, l'obbligo di denunzia allo schedario significherebbe mettere i risparmiatori partecipanti ai fondi comuni in condizioni di patente inferiorità rispetto a tutti gli altri percipienti italiani di redditi azionari. Col che si otterrebbe l'effetto opposto alla finalità che intendiamo perseguire col provvedimento in discussione.

Per questi evidenti motivi mi dichiaro contrario all'emendamento Anderlini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario a questo emendamento per le ragioni che sono state qui illustrate dal relatore e che formarono oggetto di ampia discussione in Commissione.

In effetti, con l'introduzione di questo emendamento ci metteremmo in contrasto con la disciplina che si è voluta attuare proprio con i fondi, basata anche sull'opportunità di non scoraggiare il risparmiatore — come diceva il relatore senatore Belotti — per ragioni anche psicologiche, ma senza compromettere però le finalità del fisco. Difatti in questo disegno di legge vi è la possibilità, da parte del fisco, di aver tutte le notizie che sono necessarie.

Si deve tener conto poi del fatto che il numero di questi fondi comuni non sarà certamente eccessivo e perciò sarà facile all'Amministrazione finanziaria poterli controllare; ora questo emendamento potrebbe anche spingere in un certo senso le società di gestione dei fondi a non distribuire i proventi e ad agire così con il sistema dell'accumulazione.

È per le ragioni esposte dal relatore e per questi pochi rilievi che mi sono permesso di fare che il Governo si dichiara contrario all'emendamento Anderlini.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'emendamento?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 1 presentato dal senatore Anderlini e al quale ha aderito il senatore Li Vigni insieme con gli altri firmatari dell'emendamento n. 14. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 15.

La società di gestione deve tenere, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2219 del codice civile ed oltre i libri prescritti dallo stesso codice:

*a*) il libro dei partecipanti al fondo comune, nel quale devono essere indicati, per ognuno di essi, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza delle persone fisiche, la denominazione e la sede principale degli altri partecipanti, il numero delle quote, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti. Per quanto concerne l'annotazione dei trasferimenti e dei vincoli e l'aggiornamento del libro valgono le disposizioni del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e del quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. I partecipanti al fondo comune hanno diritto di esaminarlo e di ottenerne estratti a proprie spese;

*b*) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina il numero dei fogli che li compongono. Devono essere vidimati annualmente entro il primo trimestre dell'anno, dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

I libri, le scritture, i documenti e la corrispondenza relativi alla gestione del fondo comune devono essere conservati a norma dell'articolo 2220 del codice civile.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Segnana e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

*Al primo comma, lettera a), sostituire il periodo da*: « Per quanto concerne... », *fino a*: « n. 1745. », *con il seguente*:

« I trasferimenti ed i vincoli devono essere annotati entro 8 giorni secondo le disposizioni del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, anche in base agli elementi comunicati ai sensi del quarto comma del precedente articolo 8 ed a quelli rilevati ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni ».

15. 1 SEGNANA, BUSIO, FORMICA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . Questo emendamento è una conseguenza logica di quanto previsto all'articolo 8 dopo l'approvazione dell'emendamento da noi proposto ed illustrato ieri dal collega Buzio. All'articolo 8, infatti, sono previsti tempi ridotti sia per le comunicazioni ed i trasferimenti di titoli, come per l'autenticazione delle girate. Quindi appare logico che sia ridotto anche il tempo entro il quale deve avvenire l'aggiornamento del registro dei partecipanti. È sembrato opportuno proporre la riduzione da un mese ad otto giorni innovando rispetto alla norma dell'articolo 9 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239. Ci sembra che, data la funzione del registro dei partecipanti, sia utile ad ogni fine che lo stesso sia aggiornato entro un termine abbastanza breve di tempo.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo presentato questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*:

« È ammesso l'impiego di sistemi meccanografici per la tenuta dei libri e delle scritture di cui ai commi precedenti ».

15. 2 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Si tratta della necessità di adeguamento alle esigenze moderne. Ritengo però che l'emendamento in esame potrebbe anche essere ritirato qualora la Commissione ed il Governo dichiarassero che questi sistemi sono eventualmente applicabili.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento presentato dal senatore Bosso ha una sua ragione di essere. Trattandosi però di una facoltà di portata generale troverà più logica collocazione in sede di riforma delle società per azioni. Appare, peraltro, obiettiva l'esigenza di adeguare le assai antiquate norme del codice civile in materia di amministrazione aziendale ai dispositivi introdotti a getto continuo dal progresso tecnologico.

Quindi, pur valutando positivamente questo emendamento, ritengo che esso troverà, proprio per la sua portata non limitata alla sola amministrazione dei fondi comuni più adeguata collocazione nella riforma del nostro diritto societario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione del suo emendamento?

B O S S O . Poichè il concetto non è respinto, ritiro senz'altro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 16.

La società di gestione deve redigere, a cura e sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione e osservando le disposizioni dell'articolo 2219 del codice civile:

*a*) entro trenta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune e una dettagliata relazione illustrativa;

*b*) entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune, nel quale devono essere indicati i titoli emessi da ogni società o ente ed aventi uguali caratteristiche, i dividendi e gli interessi riscossi o esigibili, le somme acquisite al fondo per alienazioni, negoziazioni e ad altro titolo, i crediti e le altre attività, le passività maturate per diritti di commissione o di provvigione o per altre cause indicate nel regolamento; il valore complessivo dei titoli quotati nelle borse nazionali, quello dei titoli quotati nelle borse estere e quello dei titoli non quotati; il valore netto complessivo del fondo comune, il numero delle quote di partecipazione e il valore unitario di esse. Il valore dei titoli quotati in borsa è determinato secondo le ultime quotazioni di chiusura delle borse di riferimento indicate nel regolamento: il valore dei titoli non quotati e delle altre attività secondo il presumibile valore di realizzazione;

*c*) giornalmente, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. Devono essere specificamente indicati il valore complessivo dei titoli quotati nelle borse nazionali, il valore complessivo di quelli quotati nelle borse estere e il valore complessivo dei titoli non quotati e delle altre attività, determinati a norma della lettera *b*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

*Alla lettera* b), *sostituire le parole*. « delle altre attività », *con le altre*: « dei crediti » *e aggiungere, in fine, le seguenti*: « il valore dei beni immobili in misura non superiore al presumibile valore di realizzazione; »

16. 1 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Faccio presente che la parte aggiuntiva dell'emendamento è preclusa da precedente votazione.

Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare la parte sostitutiva dell'emendamento.

B O S S O . Mi rendo conto della preclusione della parte aggiuntiva. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento faccio presente che nella stessa lettera *b*) dell'articolo 16 si parla di attività e crediti. Quindi bisognerebbe ripetere anche alla fine le parole « attività e crediti », o, meglio, dare prevalenza ai crediti che sono più importanti di altre attività, in modo da non avere una dizione così generica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Bosso; però ritengo che dal volume delle « attività »

non possano ragionevolmente considerarsi esclusi i « crediti ». Ritengo pertanto pleonastica una precisazione del genere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario per gli stessi motivi esposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste sulla prima parte dell'emendamento?

B O S S O . Ritengo che ciò che ha detto il relatore Belotti contenga degli elementi chiarificativi della situazione per cui, mettendo agli atti questo chiarimento, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

*Alla lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

« Il valore dei titoli non quotati è determinato in base agli ultimi prezzi indicati nei listini del " mercato ristretto ", o in analoghi listini provenienti da fonti autorizzate ».

16. 2 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Mi pare che nella dizione del Governo che recita « il presumibile valore di realizzazione » la parola « presumibile » sia estremamente incerta. Infatti noi abbiamo dei listini a mercato ristretto o dei bollettini che fanno fede e sui quali effettivamente si svolge un mercato borsistico. Pertanto mi pare più logico ricorrere a questi bollettini autorizzati, a questi listini del mercato ristretto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* Ho già avuto occasione di rilevare ieri sera che il « mercato ristretto » dei titoli azionari — operando solo a Milano — è del tutto privato, senza una disciplina giuridica e senza riconoscimento ufficiale.

Perciò, appare incongruo riconoscerne le funzioni nel provvedimento in discussione.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste nell'emendamento?

B O S S O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 2, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 17.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali e giornalieri sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate dal regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminarli e di averne copia a loro spese.

Il rendiconto, un riassunto della relazione e il prospetto trimestrale sono pubblicati, nel giorno successivo alla data di redazione, in un giornale quotidiano della provincia in cui ha sede la società di gestione e in un giornale a diffusione nazionale, indicati dal regolamento. La pubblicazione su due giornali non è necessaria se il quotidiano

della provincia in cui ha sede il fondo è a diffusione nazionale. Nello stesso modo viene reso noto il valore unitario delle quote di partecipazione, risultante dal prospetto giornaliero.

Il regolamento del fondo comune può prevedere e l'organo di vigilanza può prescrivere forme aggiuntive di informazione e di pubblicità.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 18.

Gli amministratori della società di gestione devono trasmettere all'organo di vigilanza, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16, il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali. Devono inoltre trasmettere senza indugio gli atti e le deliberazioni della società soggetti a deposito o ad iscrizione nel registro delle imprese.

L'organo di vigilanza può richiedere al consiglio di amministrazione della società, fissando il relativo termine, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, a spese della società. Può eseguire ispezioni a mezzo di propri funzionari e di esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

L'organo di vigilanza nomina il presidente del collegio sindacale, da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i funzionari della banca depositaria devono riferire all'organo di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole*:

« Questa disposizione non si applica qualora le funzioni del collegio sindacale, con gli inerenti doveri e responsabilità, siano affidate ad una società di revisione autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e iscritta in un albo speciale da istituire presso l'organo di vigilanza. In tal caso il rendiconto della gestione e i prospetti trimestrali devono essere certificati dalla società di revisione, attestando che essi presentano correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria del fondo comune e i risultati economici conseguiti ».

18. 1 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Credo che l'emendamento si illustri da solo. In sostanza, la società di revisione autorizzata darebbe migliori garanzie. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Sarebbe auspicabile che le funzioni di controllo della gestione dei fondi comuni potessero essere affidate a società di revisione.

Peraltro, abbiamo avuto occasione di considerare in Commissione il fatto che la disciplina delle società di revisione in Italia è fossilizzata in poche generiche norme anteguerra, che non offrono alcuna garanzia ai fini della competenza, del rigore operativo e delle responsabilità specifiche.

Quindi, pur auspicando vivamente che si arrivi al più presto ad una nuova disciplina

giuridica delle società di revisione in Italia, allo stato attuale non posso dichiararmi favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bosso.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S S O . Di fronte alle dichiarazioni del relatore, cioè all'auspicabilità che quanto da noi suggerito avvenga con nuove norme da stabilirsi in futuro, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 19.

L'organo di vigilanza può formulare rilievi, osservazioni e prescrizioni relativamente alla redazione del rendiconto, della relazione e dei prospetti nonchè osservazioni e prescrizioni dirette ad assicurare la conformità della gestione alle norme della presente legge e al regolamento del fondo comune.

In caso di inosservanza delle prescrizioni formulate e di altre irregolarità nella gestione del fondo comune l'organo di vigilanza invita il consiglio di amministrazione della società gerente ad uniformarsi alle prescrizioni e ad eliminare le irregolarità.

Se il consiglio di amministrazione non ottempera all'invito, il Ministro del tesoro, su proposta fatta dall'organo di vigilanza, previa contestazione degli addebiti, può sospendere la società dall'esercizio delle sue funzioni e affidare temporaneamente la gestione del fondo comune ad un commissario. Il provvedimento deve essere motivato ed è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

L'organo di vigilanza può esercitare, a spese del fondo comune, l'azione di responsabilità verso la società di gestione nell'interesse di tutti i partecipanti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi, l'emendamento n. 19. 1 tendente a sopprimere, all'ultimo comma, le seguenti parole: « a spese del fondo comune ».

Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Rinuncio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione del suo emendamento?

B O S S O . Sì, insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 19. 1, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 20.

Il Ministro del tesoro, su proposta dell'organo di vigilanza, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,

pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando l'organo di vigilanza, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione medesima, gravi e reiterate violazioni del terzo comma dell'articolo 2 o la violazione del terzo comma dell'articolo 9. Inoltre la decadenza deve essere pronunciata in caso di fallimento della società.

Contestualmente alla pronuncia di decadenza può essere autorizzata, con il parere favorevole dell'organo di vigilanza, la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di un'altra società.

Il provvedimento di decadenza dev'essere motivato ed è affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 21.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può sospendere o limitare temporaneamente, per circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario a alla stabilità della moneta, sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Il provvedimento è affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

*Al primo comma, sostituire le parole*: « mercato finanziario a alla stabilità della moneta » *con le altre*: « mercato finanziario o alla stabilità della moneta ».

21. 1

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. Le faccio presente, signor Presidente, che la Commissione è d'accordo su questo emendamento in quanto corregge un evidente errore di stampa, perchè nel testo era scritto « o ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 21. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi hanno presentato un emendamento n. 21. 2, tendente a sopprimere, al primo comma, le seguenti parole: « e il rimborso delle quote ».

Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Il rimborso delle quote è un diritto che non può essere toccato e quindi non vi può essere una probabilità che il rimborso delle quote possa non avvenire. Per questo noi chiediamo la soppressione di queste parole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. In conformità alle conclusioni cui giunse la Commissione su questo punto, non posso che dichiararmi contrario all'emendamento proposto dal senatore Bosso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

La questione fu ampiamente dibattuta in Commissione. Vorrei anzi ricordare al Senato che in quella sede fu opportunamente modificato l'articolo 7 del disegno di legge in riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 21 dello stesso.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, mantiene il suo emendamento?

B O S S O . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 21.2 presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Il senatore Anderlini ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere un nuovo articolo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente*:

Art. . . . .

L'organo di vigilanza può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti al consiglio di amministrazione delle società i cui titoli siano inclusi nei portafogli dei fondi comuni.

Può eseguire inoltre presso tali società ispezioni a mezzo di propri esperti finanziari o di esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o di società di revisione iscritte nell'albo di cui alla legge 23 novembre 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

L'organo di vigilanza, nel caso di mancata ottemperanza all'invito di cui al primo comma, o di ostacolo alle funzioni di cui al secondo comma, o quando la tutela del risparmio dei partecipanti ai fondi o l'andamento del mercato mobiliare lo richiedano, può invitare uno o più fondi a sospendere l'acquisto di titoli di una o più società.

Se il consiglio di amministrazione della società di gestione non ottempera all'invito, si applicano le disposizioni stabilite al terzo comma dell'articolo 19 e al primo comma dell'articolo 33.

21.0.1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, anche questo emendamento trae la sua ispirazione non tanto da convinzioni maturate nell'ambito del Gruppo politico che io ho l'onore di rappresentare quanto da alcune suggestioni, suggerimenti e anche testi che nel corso del dibattito in Commissione furono presentati dai colleghi socialisti. Se non ricordo male il testo di questo emendamento fu sostenuto con particolare vigore dal collega Banfi.

Di che cosa si tratta? Qui si tratta di venire in parte incontro ad alcune affermazioni di principio che lo stesso relatore ha avuto più volte modo di fare: non possiamo accettare la cedolare d'acconto con la trasmissione dei dati all'ufficio distrettuale delle imposte; non possiamo accettare il 51 per cento del pacchetto dirigente della società di gestione in mano pubblica, però siamo in grado di dare tutta una serie di garanzie al piccolo risparmiatore perchè la gestione dei fondi sia corretta, perchè tutto possa funzionare nella maniera più adeguata.

Con questo emendamento io non propongo niente che cozzi con i princìpi fondamentali a cui il relatore dice di ispirarsi, a cui si è ispirata di fatto poi la maggioranza nel redigere, nell'approvare fino a questo punto il disegno di legge.

Infatti io vorrei solo che si stabilisse il principio che l'organo di vigilanza, quando si trovi in presenza di una società la cui situazione non appaia del tutto tranquillizzante ed i cui titoli siano inclusi in uno o più

fondi di investimento, possa chiedere alla società la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti in maniera, appunto, da verificare qual è la situazione reale della società i cui titoli sono inclusi nel portafoglio di uno o più fondi.

Controllo un po' ravvicinato, penetrante, che tuttavia si mantiene nell'ambito dei controlli che l'organo di vigilanza può effettivamente esercitare; quei controlli e quelle assicurazioni date al piccolo risparmiatore cui tanto spesso ha fatto riferimento il nostro collega Belotti nel corso dei suoi interventi e nel testo della sua relazione.

Propongo anche di aggiungere, al secondo comma di questo articolo aggiuntivo, che l'organo di vigilanza « può eseguire inoltre presso tali società ispezioni a mezzo di propri esperti finanziari o di esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o di società di revisione iscritte » regolarmente nell'albo secondo la legislazione vigente.

Nel caso in cui la società non ottemperi all'invito di trasmettere dati od ostacoli le funzioni degli ispettori inviati dall'organo di vigilanza, « o quando la tutela del risparmio dei partecipanti ai fondi o l'andamento del mercato mobiliare lo richiedano », l'organo di vigilanza « può invitare uno o più fondi a sospendere l'acquisto di titoli di una o più società ».

È una misura, mi pare, assai seria che potrebbe dare al risparmiatore quella certezza, quella — come dire? — relativa tranquillità nella collocazione dei suoi risparmi che, secondo le affermazioni del relatore, del Governo e della maggioranza stanno a fondamento del disegno di legge che stiamo discutendo.

Qualora si verifichi un andamento del mercato mobiliare che possa veramente mettere in difficoltà uno o più fondi, qualora ci si trovi in presenza di una società il cui bilancio non presenti caratteristiche positive o che si trovi in difficoltà, qual è il modo di difendere il risparmiatore che vogliamo invitare a partecipare ai fondi comuni? Il modo è quello di dare all'organo di vigilanza il potere necessario per impedire che certi titoli che non danno le garanzie necessarie e sufficienti possano penetrare nei pacchetti dei fondi comuni. Così il risparmiatore medio ed il piccolo risparmiatore, di cui spesso parliamo ma di cui nella sostanza altrettanto frequentemente ci dimentichiamo, potrebbero trovare proprio nella presenza dell'organo di vigilanza, con il suo controllo penetrante, la garanzia per collocare serenamente i propri risparmi.

L'ultimo comma del mio articolo aggiuntivo stabilisce poi che « se il Consiglio di amministrazione della società non ottempera all'invito, si applicano le disposizioni stabilite al terzo comma dell'articolo 19 ed al primo comma dell'articolo 33 ». Come sapete l'articolo 19 prevede, nel suo terzo comma, la sospensione dell'attività del fondo comune, ove ve ne sia la ragione, e l'articolo 33 fa parte delle disposizioni penali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* Debbo richiamare all'attenzione dell'Assemblea la particolare gravità dell'emendamento proposto dal senatore Anderlini, non accolto dalla Commissione. In sostanza il senatore Anderlini, con questo suo articolo aggiuntivo, prevede una ingerenza di tipo pubblicistico nella gestione delle società per azioni private i cui titoli siano acquisiti ai fondi comuni.

Tale ingerenza di tipo pubblicistico nella gestione delle società per azioni, assolutamente estranea al nostro diritto societario e non giustificata da alcuna ragione relativa alla gestione dei fondi comuni, otterrebbe il risultato (opposto alla finalità di rianimare il nostro mercato finanziario) di creare preclusioni pratiche alla acquisizione di titoli azionari nel portafoglio dei fondi comuni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, debbo essere anch'io contrario a questo emendamento per le ragioni che ha illustrato il relatore, alle quali vorrei aggiungere un'altra con-

siderazione. Questa ingerenza pubblicistica ingiustificata si determinerebbe anche se una parte minima di titoli venisse inclusa nei fondi comuni; basterebbe cioè una piccola parte di queste azioni per determinare un controllo e una ingerenza di carattere superiore ...

A N D E R L I N I . E l'ingerenza del Ministero del tesoro negli affari delle società private sarebbe la fine del mondo!

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io dico che in una sistemazione organica della materia si può fare quel che si vuole, cioè se nell'ambito della riforma delle società per azioni si vorrà adottare un criterio di questo genere, niente di male; però andare ad introdurre con questo disegno di legge un controllo in una società solo perchè una piccola parte delle sue azioni è inclusa nel portafoglio dei fondi comuni mi sembra sia fuor di luogo e contro i princìpi fondamentali del nostro ordinamento.

Vorrei poi esporre un altro motivo: attribuendo questa possibilità di controllo all'organo di vigilanza, secondo il terzo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Anderlini, si responsabilizza lo stesso organo nella gestione dei fondi, creando certo una confusione tra i compiti propri dell'organo di vigilanza e quelli della società.

Mi sembra che per tutte queste ragioni il senatore Anderlini potrebbe anche ritirare l'emendamento. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione del suo emendamento?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 21. 0. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 22 Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 22.

Il fondo comune è posto in liquidazione:

*a*) alla scadenza del termine di durata previsto dal regolamento;

*b*) quando la società gerente sia stata dichiarata decaduta dalla gestione e la prosecuzione di questa non sia stata affidata ad altra società.

Della messa in liquidazione del fondo comune deve essere data notizia ai partecipanti e al pubblico con avviso depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

La liquidazione è fatta a cura della società di gestione nell'ipotesi prevista alla lettera *a*) del primo comma e a cura di un commissario liquidatore, nominato contestualmente alla pronuncia di decadenza fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'ipotesi prevista alla lettera *b*), con l'osservanza, in entrambi i casi, delle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

Il rimborso delle quote di partecipazione può essere effettuato in tutto o in parte, se ciò sia previsto dal regolamento ovvero autorizzato o prescritto dall'organo di vigilanza, mediante assegnazione di titoli inclusi nel fondo comune.

Lo stato finale di liquidazione è trasmesso all'organo di vigilanza ed è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17. Ciascun partecipante può proporre reclamo al Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Lo stato finale di liquidazione diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente*:

« *c*) su richiesta della società gerente approvata dall'organo di vigilanza »; *corre-*

*lativamente, al terzo comma, sostituire le parole*: « alla lettera *a*) » *con le altre*: « alle lettere *a*) e *c*) ».

22. 1 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . All'articolo 22 è detto che il fondo comune è posto in liquidazione alla scadenza del termine di durata previsto dal regolamento o quando la società gerente sia stata dichiarata decaduta. Sono previsti soltanto questi due casi; mi pare invece che debba essere prevista anche la possibilità di recessione della società gerente, purchè questa sia approvata dall'organo di vigilanza.

Il resto dell'emendamento proposto è unicamente conseguenziale, perchè all'articolo si deve aggiungere anche questa lettera *c*) introdotta dall'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Abbiamo concluso in Commissione che la preoccupazione alla quale si ispira l'emendamento del senatore Bosso è già sufficientemente fronteggiata nel testo. Quindi, parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo ritiene che l'emendamento sia superfluo. Infatti il fondo comune può essere messo in liquidazione nei casi specificati dall'articolo 22. L'aggiunta: « su richiesta della società gerente, approvata dall'organo di vigilanza » è un di più, perchè, se la società gerente vuole porre in liquidazione il fondo, cambia il regolamento sotto il controllo dell'organo di vigilanza, riduce il termine ed arriva così alla liquidazione ugualmente.

Questo emendamento mi sembra quindi assolutamente superfluo.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione del suo emendamento?

B O S S O . Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 23.

La società di gestione è soggetta a tassazione in ragione del proprio patrimonio, dei redditi derivanti dall'impiego di esso e di quelli conseguiti in proprio in dipendenza della gestione del fondo comune.

Agli effetti tributari le quote di partecipazione ai fondi comuni appartengono, salvo prova contraria, a chi risulta iscritto nel libro dei partecipanti.

Le imposte relative ai proventi conseguiti dal fondo comune sono a carico dei partecipanti secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Ricordo che, nel testo della Commissione, l'articolo 24 è stato soppresso. Passiamo quindi all'articolo 25. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 25.

I proventi conseguiti dal fondo comune, escluse le plusvalenze dei titoli e quelle realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione, costituiscono reddito imponibile dei singoli partecipanti, ancorchè non distribuiti, in proporzione al numero di quote possedute.

I dividendi e gli interessi si considerano acquisiti al fondo comune dalla data in cui sono esigibili.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Anderlini e Maccarrone Antonino è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

*Al primo comma, sopprimere le parole*: « escluse le plusvalenze dei titoli e quelle realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione ».

25. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, per la verità mi sembrava che si fosse rimasti d'accordo che la discussione sulla materia relativa alle disposizioni tributarie a partire dall'articolo 25 sarebbe stata rimandata a oggi pomeriggio. Comunque, se lei ritiene che si debba proseguire, io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . A me questo non risulta. Comunque possiamo cercare di guadagnare un po' di tempo, con l'intesa che dopo questo articolo discuteremo solo il 26.

A N D E R L I N I . Accetto di buon grado il suo invito e mi accingo ad illustrare rapidamente — perchè non voglio far perdere troppo tempo ai colleghi — il senso dell'emendamento da me presentato insieme al collega Antonino Maccarrone sull'articolo 25. L'articolo 25 dice: « I proventi conseguiti dal fondo comune, escluse le plusvalenze dei titoli e quelle realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione, costituiscono reddito imponibile dei singoli partecipanti, ancorchè non distribuiti, in proporzione al numero di quote possedute ». Con il nostro emendamento chiediamo che siano soppresse le parole: « escluse le plusvalenze dei titoli e quelle realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione ». E infatti, onorevoli colleghi, o prendiamo sul serio questa materia oppure no; è chiaro che una parte cospicua dei proventi dei fondi comuni di investimento deriverà dalle plusvalenze, dall'eventuale alienazione dei diritti di opzione e da tutte le operazioni connesse a fatti di questo genere. Come potete pensare che si possa portare il rendimento dei fondi al livello del 6, 7 od 8 per cento, livello questo che li renderebbe appetibili, dal momento che il reddito azionario medio italiano si trova al di sotto di questo livello perlomeno di due punti? Non starò qui a spiegare perchè il reddito azionario italiano si trova al di sotto di questo livello di due punti, ma posso dire senz'altro che questo avviene non perchè le aziende italiane non rendono al padronato italiano quanto rendono le aziende degli altri Paesi nel Mercato comune e fuori di esso, ma perchè, diciamolo francamente, sono falsi i bilanci delle società per azioni ed essendo falsi figura un reddito medio del 5-5,50 per cento.

Come potranno arrivare i fondi alla quota del 7 o dell'8 per cento? Probabilmente, senatore Belotti, visto l'aumento dei tassi di sconto, bisognerà arrivare anche più in là di questa quota. Arriveranno comunque a questo livello manovrando le plusvalenze. Ma questa, onorevoli colleghi, è una formula quanto mai vaga e può significare molte cose, alcune pulite, altre meno, altre niente affatto pulite.

Per quanto riguarda poi le plusvalenze realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione, se togliamo questi due elementi dal reddito imponibile dei singoli partecipanti, credo che sostanzialmente rimane ben poco da valutare per il fisco. E vorrei anche sapere dal senatore Belotti, che è un esperto in materia e che certo conosce queste questioni molto meglio di me, come si farà a scorpo-

rare nel reddito imponibile dei singoli partecipanti la parte relativa ai proventi conseguiti dai diritti azionari cedolari da quella invece relativa alle plusvalenze e all'alienazione dei diritti di opzione. Come sia possibile fare una cosa del genere o perlomeno a quali imbrogli si possa prestare una formula come quella da voi adottata all'articolo 25 lo lascio immaginare ai colleghi. Ecco perchè a me sembra giusta la nostra richiesta di sopprimere la frase: « escluse le plusvalenze dei titoli e quelle realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione ».

Non dovete a questo punto venirci a dire che si devono in qualche modo agevolare questi fondi perchè altrimenti essi non diventano appetibili; questo è infatti un ragionamento che non regge perchè porterebbe ad una conclusione per la quale la cosa migliore sarebbe quella di esentare tutti i grossi redditi d'Italia dal pagamento delle imposte, in modo da stare tutti tranquilli che i capitali non siano portati all'estero. Si creerebbe così una specie di Principato di Monaco in Italia e non ci sarebbero più problemi. Questa, ripeto, è la conclusione del vostro ragionamento.

C'è da parte vostra la non volontà di fare del sistema fiscale italiano una cosa seria, e il rifiuto che vi preparate a dare al nostro emendamento è un'ulteriore prova del fatto che sul terreno della riforma fiscale non avete alcuna intenzione di fare dei passi in avanti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Debbo osservare al senatore Anderlini che il testo del disegno di legge che stiamo esaminando non implica alcuna deroga ai canoni del nostro sistema tributario, dal momento che le società commerciali non sono ammesse a partecipare ai fondi comuni. Si tratta, quindi, di agevolazione che riguarda i proventi destinati alle persone fisiche. Lo stesso disegno di legge sulla riforma tributaria (all'articolo 3, n. 2) prevede proprio una esenzione di questo genere nei confronti delle persone fisiche e degli enti non aventi finalità speculative. Ora, il carattere non speculativo dei fondi comuni è tutelato nel disegno di legge attraverso il divieto alla società di gestione, sotto il controllo dell'organo di vigilanza, di compiere attività di natura meramente speculativa.

D'altra parte, abbiamo tutti riconosciuto in Commissione — credo anche il senatore Anderlini — che l'adeguamento della disciplina dei nostri fondi comuni alle costanti della legislazione internazionale comporta la esenzione tributaria dei cosiddetti *capital gains*, ossia dei proventi da alienazioni del diritto di opzione e delle plusvalenze dei titoli.

Pertanto, per queste due fondamentali considerazioni (primo: che la norma non implica sostanziali deroghe al vigente sistema tributario; secondo: che la norma costituisce un allineamento rispetto alla disciplina sul piano internazionale) non posso che essere favorevole al testo governativo, che è stato integralmente accettato dalla Commissione, e contrario all'emendamento Anderlini.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Senatore Belotti, come può affermare che l'articolo 25 non comporta deroghe all'attuale sistema tributario? Le plusvalenze dei titoli, secondo lei, non debbono essere denunciate al fisco in Italia? Se io posseggo 10.000 azioni Fiat che ho pagato mille lire l'una e dopo dieci anni le rivendo guadagnando mille lire su ogni azione, ho o no il dovere di denunciare al fisco questo introito? Ce l'ho! Che poi la maggior parte degli italiani non lo faccia perchè non funziona il meccanismo questa è un'altra cosa, ma io ho il dovere di denunciare la plusvalenza. (*Interruzione del senatore Belotti*). Le sue parole mi inducono a pensare che in Italia le plusvalenze guadagnate in borsa siano esenti da ogni imposta, il che non è.

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. Debbo dire al senatore Anderlini che, evidentemente, tutto preso dall'impegno di essere conciso, non sono riuscito chiaro. Io non volevo affatto dire che le plusvalenze, attualmente, non siano tassate. Volevo dire che sono tassate le plusvalenze realizzate dalle società aventi finalità speculative. Ho citato il disegno di legge sulla riforma tributaria (articolo 3, n. 2), che esenta da tassazioni le plusvalenze realizzate dagli enti non aventi finalità speculative e dalle persone fisiche. Ma tutte le società commerciali, che di loro natura hanno finalità speculative, sono soggette a tassazione. È questo il concetto riaffermato all'articolo 3, n. 2, del disegno di legge sulla riforma tributaria.

A N D E R L I N I . Che non è ancora legge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, le ragioni che inducono il Governo a dichiararsi contrario all'emendamento Anderlini sono state ampiamente illustrate dal relatore. In effetti questo emendamento, se accolto, deteriorerebbe la posizione dei risparmiatori quale oggi è rispetto alla possibiltà di realizzo che essi attualmente hanno. È inutile ripetere quanto ha detto . . .

A N D E R L I N I . Ma uno speculatore in borsa deve pagare o no?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma le plusvalenze relative alle persone fisiche oggi sono esenti...

F O R T U N A T I . Non sono esenti.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono assoggettate alla tassazione, in base agli articoli 81 e 100, se non erro, del testo unico delle imposte dirette, nei casi specificamente voluti dalla legge. Ma il relatore mi pare abbia detto chiaramente qual è la situazione nei confronti delle persone fisiche. Qua non c'entrano le società commerciali.

A N D E R L I N I . Per le persone fisiche questo è affermato in un disegno di legge che ancora non è legge.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ed è per questo che introducendo questo emendamento (*interruzione del senatore Anderlini; repliche del senatore Belotti*) la situazione dei risparmiatori verrebbe ad essere tale da non incoraggiare la affluenza del risparmio nei fondi comuni. Queste sono le ragioni per le quali sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione del suo emendamento?

A N D E R L I N I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25. 1 presentato dai senatori Anderlini e Antonino Maccarrone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 25-*bis*. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 25-*bis*.

Gli utili attribuiti alle azioni incluse nel fondo comune sono in ogni caso soggetti alla ritenuta prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nella misura del cinque per cento, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 7 e 8 della legge medesima.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 26.

La società di gestione opera un prelievo del dieci per cento sui proventi imponibili a norma dell'articolo 25 e versa alla sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione ha sede, nel termine stabilito dall'articolo 16 per la redazione del prospetto trimestrale, l'ammontare complessivo dei prelievi operati in ciascun trimestre, previa deduzione della ritenuta applicata sugli utili delle azioni a norma dell'articolo 25-*bis*.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine stabilito alla lettera *a*) dell'articolo 16 per la redazione del rendiconto, la società di gestione accerta l'ammontare dei proventi imponibili, conseguiti nel periodo cui si riferisce il rendiconto stesso, che spettano a ciascuna quota di partecipazione e ne dà notizia ai partecipanti nei modi indicati dall'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

*Al primo comma, sostituire le parole*: « 10 per cento » *con le altre*: « 5 per cento ».

26. 1 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . A noi pare che questo prelievo del 10 per cento sia eccessivo essendo sufficiente un prelievo preliminare del 5 per cento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento presentato dal senatore Bosso, riducendo dal 10 al 5 per cento il prelievo ad opera della società di gestione, annulla praticamente il prelievo stesso, in quanto il 5 per cento deducibile viene già trattenuto all'origine dalle società emittenti dei titoli. Pertanto, l'emendamento del senatore Bosso tende a mantenere in essere il solo prelievo all'origine da parte delle società emittenti di titoli e ad annullare praticamente il prelievo da parte delle società di gestione. Abbiamo già discusso ampiamente in Commissione l'opportunità del mantenimento di detta doppia tassazione, e la maggioranza si è pronunciata per l'affermativa. Perciò mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Bosso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste nel suo emendamento?

B O S S O . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 26. 1, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari